

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-901 del 24/02/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - SOCIETA' TIM S.p.A. - CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO CON N. 4 ATTRAVERSAMENTI PER LINEE TELEFONICHE NEI COMUNI DI CASOLA VALSENIO E BRISIGHELLA - PROCEDIMENTO n. BO06T0196.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-911 del 22/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – SOCIETA' TIM S.p.A. - CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO CON N. 4 ATTRAVERSAMENTI PER LINEE TELEFONICHE NEI COMUNI DI CASOLA VALSENIO E BRISIGHELLA – PROCEDIMENTO n. BO06T0196.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- l'art. 117 comma 2 della Costituzione Italiana, le sentenze n. 336 del 2005 e n. 272 del 2010 emesse dalla Corte Costituzionale, la Direttiva 2002/20/CE del 07/03/2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), il

Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ss.mm.ii, il Decreto Legislativo 15/02/2016, n. 33 “Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, la Sentenza n. 2335 del 1 giugno 2016 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. III, la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;

- il parere emesso dal Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, protocollo n. PGDG/2018/0013773 del 02/10/2018, con cui si conferma: l’esenzione dall’obbligo di pagamento dei canoni concessori e delle spese di istruttoria per occupazione di aree del demanio idrico con reti di comunicazione elettronica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003 e l’obbligo di versamento del deposito cauzionale previsto all’art. 20 della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, a garanzia degli obblighi del concessionario relativamente all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto coerente applicazione dell’art. 93, comma 2, Decreto Legislativo n. 259/2003;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 221, del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione n. 14881 del 27/10/2006, la Regione Emilia Romagna, ha concesso alla società Telecom Italia spa C.F./P.IVA 00488410010, ora T.I.M. S.p.A. C.F./P.IVA 00488410010, con sede legale in Milano in Piazza degli Affari, 2, l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di quattro attraversamenti superiori con nuova linea telefonica: in via Sintria (via Molino Boldrino, in prossimità dei ponti stradali) lungo il torrente Sintria, il Rio di Muscolo e il Rio Martin Fabbri, nei Comuni di Casola Valsenio e di Brisighella, in provincia di Ravenna:

- primo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg. 83 antistante il mappale 31 e fg. 76 antistante il mapp. 48;

- secondo attraversamento nel Comune di Brisighella al fg. 152 antistante i mapp.li 7, 1 e 2;

- terzo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg. 76 antistante i mapp.li 47 e 44;

- quarto attraversamento nel comune di Casola Valsenio al fg. 76 antistante il mappale 32 e al fg. 68 antistante il mapp.le 63.

- della domanda PG 129941 del 20/08/2021, con cui il legale rappresentante della società T.IM. Spa, C.F./P.IVA 00488410010, sede legale in via G.Negri, 1, nel Comune di Milano, ha richiesto la concessione per il mantenimento dell'occupazione delle suddette aree demaniali:

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 276 del 15/06/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione insiste in un Sito Natura 2000 ZSC IT4070016 – Alta Valle del Torrente Sintria (L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii.) e che l'Ente Gestore del Sito è la Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna; che,

espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, comunica (in data 27/01/2022 PG 13598) l'esito positivo della valutazione di incidenza, con la condizione indicata all'art. 7 del disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO, INOLTRE, dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 4542 del 09/12/2021, pervenuta al protocollo Arpae il 13/12/2021, PG n. 191158;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

PRESO ATTO che per l'occupazione di area del demanio idrico di cui trattasi, non sono dovuti canoni concessori e spese di istruttoria, in applicazione della vigente normativa nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sopra richiamata;

ACCERTATO che la società richiedente ha versato, a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 500,00 in data 23/10/2006, a garanzia degli obblighi del concessionario relativi al ripristino dei luoghi, in coerente applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al legale rappresentante della società T.IM. Spa, C.F./P.IVA 00488410010, sede legale in via G.Negri, 1, nel Comune di Milano, la concessione per il mantenimento dell'occupazione di aree del demanio idrico con quattro attraversamenti

superiori con linea telefonica: in via Sintria (via Molino Boldrino, in prossimità dei ponti stradali) lungo il torrente Sintria, il Rio di Muscolo e il Rio Martin Fabbri, nei Comuni di Casola Valsenio e di Brisighella, in provincia di Ravenna:

- primo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg. 83 antistante il mappale 31 e fg. 76 antistante il mapp. 48;
- secondo attraversamento nel Comune di Brisighella al fg. 152 antistante i mapp.li 7, 1 e 2;
- terzo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg. 76 antistante i mapp.li 47 e 44;
- quarto attraversamento nel comune di Casola Valsenio al fg. 76 antistante il mapple 32 e al fg. 68 antistante il mapp.le 63.

codice pratica BO06T0196;

2. di stabilire che la concessione ha scadenza al **31/12/2040**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società concessionaria in data 17/02/2022 PG 26730 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal competente Servizio della Regione Emilia Romagna con determinazione n. 4542 del 09/12/2021, e alla valutazione di incidenza rilasciato dal competente Servizio della Regione Emilia Romagna, nota pg 13598 del 27/01/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale e delle spese di istruttoria, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
7. di prendere atto che l'importo relativo al deposito cauzionale versato è pari ad euro 500,00;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che il deposito cauzionale è introitato su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

Fabrizio Magnarello

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al legale rappresentante della società T.IM. Spa, C.F./P.IVA 00488410010, sede legale in via G.Negri, 1, nel Comune di Milano, (codice procedimento BO06T0196).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è il mantenimento dell'occupazione di aree del demanio idrico con quattro attraversamenti superiori con linea telefonica: in via Sintria (via Molino Boldrino, in prossimità dei ponti stradali) lungo il torrente Sintria, il Rio di Muscolo e il Rio Martin Fabbri, nei Comuni di Casola Valsenio e di Brisighella, in provincia di Ravenna:

- primo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg. 83 antistante il mappale 31 e fg. 76 antistante il mapp. 48;
- secondo attraversamento nel Comune di Brisighella al fg. 152 antistante i mapp.li 7, 1 e 2;
- terzo attraversamento nel Comune di Casola Valsenio al fg.76 antistante i mapp.li 47 e 44;
- quarto attraversamento nel comune di Casola Valsenio al fg. 76 antistante il mapple 32 e al fg. 68 antistante il mapp.le 63, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al

personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA

PROTEZIONE CIVILE – RAVENNA N. 4542 DEL 09/12/2021

<<1. Trattandosi di attraversamento aereo, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione della suddetta opera o del corso d'acqua, compreso lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della fornitura.

2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo.

3. Se durante il periodo di concessione, il richiedente avesse necessità di apportare qualche variante all'opera assentita ne dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio.

4. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

5. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione.

6. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di autorizzazione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

7. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

8. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it

9. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Ravenna.>>

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON PARERE DI

PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E

SVILUPPO DELLA MONTAGNA DEL 27/01/2022 N. 13598

<<vietato tagliare la vegetazione arborea con diametro superiore a 40 cm. >>

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2040**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della

concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del

deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.